ROMA



Consiglio di Stato

Segretariato Generale

n. 481	Roma, addi 5 febb v A10 313
Risposta a nota del N. Div. OGGETTO: REGOLAMENTO:	D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il numero 13701/2012, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.
REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITA' DI ADOZIONE DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205.
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO LEGISLATIVO-ECONOMIA ()	Segretario Generale
Gabinetto dell' On. Ministro	



REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 24 gennaio 2013

NUMERO AFFARE 13701/2012

OGGETTO:

Ministero dell'economia e delle finanze.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione in data 27/12/2012, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, ufficio legislativo-economia, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto.

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo De Ioanna;

Premesso.

1. Si tratta dello schema di decreto del Presidente della Repubblica che reca il regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche. L'articolo 4 del decreto legislativo del 31 maggio 2011, n. 91, recante disposizioni di attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili, ha infatti disposto che le amministrazioni pubbliche che utilizzano la contabilità finanziaria, sono tenute ad adottare un comune piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali, redatto secondo comuni criteri di contabilizzazione.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 4 - come modificato dall'articolo 19 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 - il piano dei conti integrato deve essere definito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2012, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze.

La relazione istruttoria avverte che un gruppo di lavoro costituito all'interno del Comitato dei principi contabili ha elaborato uno schema di piano dei conti lavorando in reciproco accordo con l'analogo gruppo di lavoro costituito in seno alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, (COPAFF), relativamente agli enti territoriali ed alle aziende sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 196/2009, nell'ottica di realizzare, per quanto possibile, l'armonizzazione dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni.

La relazione sottolinea che il piano dei conti elaborato dal gruppo interno al Comitato dei principi contabili è stato adottato ai fini della sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, avente ad oggetto i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali previsti dal titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, volta a verificarne la rispondenza alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e ad individuarne eventuali criticità per le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia. L'articolo 2, comma 4, del DPCM del 28 dicembre 2011, ha reso obbligatoria per il 2012 per gli enti in sperimentazione l'adozione degli strumenti relativi alla contabilità finanziaria definiti nel nuovo quadro normativo, mentre ha consentito di rinviare al 2013 l'attuazione delle disposizioni riguardanti la contabilità economico-patrimoniale, il piano integrato dei conti ed il bilancio consolidato.

. .

La sperimentazione degli enti territoriali dovrebbe fornire elementi utili, tra l'altro, al fine di verificare l'esattezza delle voci individuate per il piano dei conti.

2. Nello schema di regolamento si stabilisce che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, adottino il piano dei conti integrato - come definito nell'allegato n. 1 che costituisce parte integrante dello stesso schema di regolamento - a partire dal 2014, in linea con quanto previsto dal decreto legislativo n. 91/2011 per l'adozione del sistema integrato di scritturazione contabile.

Lo schema di regolamento non si applica, quindi, alle Regioni, agli enti locali e loro organismi, rientranti nella disciplina del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Il piano dei conti integrato è composto dall'elenco delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali e rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica.

Il piano oggetto dello schema in esame è destinato alle amministrazioni pubbliche che adottano un regime di contabilità finanziaria, affiancato da una contabilità economico patrimoniale.

Tenuto conto di quanto stabilito nell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, l'elaborazione delle voci del piano dei conti è stata effettuata in coerenza con il sistema delle regole contabili europee, al fine di facilitarne il raccordo.

Si tratta di realizzare un sistema che integri in modo trasparente e continuo le transazioni, finanziarie ed economiche, di tutti i soggetti compresi nel settore delle pubbliche amministrazioni di contabilità nazionale, con le rilevazioni effettuale in sede comunitaria, ai fini del rispetto delle regole di convergenza, come definite nell'ordinamento comunitario (Trattato e regolamenti) e nel cd Fiscal compact (che come è noto è un trattato internazionale esterno al Trattato). La questione assume un significato particolarmente rilevante dopo l'inserimento direttamente in Costituzione (legge costituzionale n. 1 del 2011) del principio dell'equilibrio di bilancio, declinato attraverso la tecnica del pareggio strutturale (corretto per il ciclo e depurato delle una tantum): sono le transazioni micro finanziarie e micro economiche di ogni soggetto pubblico, come classificate col presente schema, che consentono di consolidare ed integrare tutti i conti, esprimendo valori di indebitamento netto del pubbliche amministrazioni coerenti con i vincoli comunitari.

3. L'articolo 1 riporta le definizioni e le denominazioni utilizzate nel corpo dello schema di regolamento.

L'articolo 2 introduce il piano dei conti integrato, come riportato nell'allegato n. 1 che deve essere applicato da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, in regime di contabilità finanziaria, a partire dal 2014.

L'articolo 3 descrive come ciascuna transazione elementare deve essere correlata

alla corrispondente voce del piano relativo alla contabilità finanziaria ed essere registrata anche nella contabilità economico-patrimoniale ove la stessa generi un evento rilevante secondo i principi della contabilità economica patrimoniale. Al fine di favorire l'integrazione delle scritture contabili, gli schemi di transizione predisposti annualmente dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato evidenziano la correlazione delle voci del piano relativo alla contabilità finanziaria con corrispondenti voci del piano relativo alla contabilità economico-patrimoniale.

L'articolo 4 contiene disposizioni relative al periodo di sperimentazione della nuova disciplina, della durata di un esercizio finanziario, a decorrere dal 2013. La norma prevede, inoltre, che con la sperimentazione debba essere valutata la possibilità di estensione dell'ambito applicativo del regolamento al bilancio dello Stato, in coerenza con l'attuazione della delega di cui all'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

L'articolo 5 dispone che eventuali aggiornamenti del piano dei conti siano adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Considerato.

- 1. Lo schema dunque non si applica, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. a) del dlgs n. 91 del 2011, alle Regioni, agli enti locali e ai loro organismi, soggetti questi che rientrano nella disciplina del decreto legislativo n. 118 del 2011. Il punto è molto rilevante e va reso evidente non solo nei visti e considerati ma nello stesso corpo del testo normativo, testo per il quale si suggeriscono le integrazioni e modifiche di seguito indicate.
- 2. Nelle premesse, il quarto visto, va integrato con il richiamo espresso della legge n. 196 del 2009; deve recitare quindi, "Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2009, n. 196......; nell'ottavo visto, vanno eliminate le parole "tra

l'altro" del tutto ultronee.

- 3. Nelle definizioni e denominazioni (art. 1) appare opportuno chiarire il significato dei livelli della articolazione del piano dei conti; pertanto appare utile inserire i seguenti due nuovi punti; b bis) livelli della articolazione del piano dei conti: strutture gerarchiche esplicative della natura finanziaria ed economica delle transazioni riconducibili alle unità elementari di bilancio; b ter) livelli minimi di articolazione del piano dei conti : livello base della struttura gerarchica necessario per accedere al sistema integrato di scritturazione contabile.
- 4. Appare più logico inserire come art. 2, dopo le definizioni, l'attuale art. 3 (che diventa 2) (Contabilità finanziaria ed economica), dove si specifica l'obbligo generalizzato dell'affiancamento della contabilità economica a quella finanziaria. Conseguentemente l'art. 2 (Schema del piano dei conti integrato) diviene art. 3.
- 5. Dopo il comma 5 dell'art. 3 (che dovrebbe divenire art. 2) va inserito il seguente nuovo comma 6 "Restano altresì ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2011 relativo alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ed in particolare l'articolo 8 che prevede l'adozione di un piano dei conti integrato nella fase di sperimentazione.

P.Q.M.

La Sezione esprime parere favorevole all'ulteriore corso dello schema di

regolamento in oggetto, con le proposte di integrazioni e modificazioni di cui alla parte motiva.

L'ESTENSORE

Paolo De Joanna

IL PRESIDENTE

Giuseppe Faberi

funle Telmi

IL SEGRETARIO

Massimo Meli